

	- CONTRATTO DI APPALTO -	
	CIG: 8833594061 - CUP: B58D19000010005	
	Per l'affidamento, nell'ambito della gara europea a	
	procedura aperta sopra soglia con modalita'	
	telematica su piattaforma ASP Consip, della fornitura	
	di n. 1 DDN STORAGE O EQUIVALENTE U.O CNR BARI	
	PIR01_00017_271526; n. 1 DDN STORAGE O EQUIVALENTE	
	U.O. CNR MILANO4 PIR01_00017_273239; n. 1 DDN STORAGE	
	O EQUIVALENTE U.O. CNR NAPOLI PIR01_00017_273091 -	
	CPV 48820000-2 SERVER , per il mono lotto, nell'ambito	
	del progetto PON R&I 2014-2020 cod. PIR01_00017 -	
	CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN BIOINFORMATICA PER LE	
	SCIENZE "OMICHE" - CNRBIOMICS di cui all'avviso n.	
	424 del 28 Febbraio 2018 (Decreto di concessione D.D.	
	n. 895 del 09 maggio 2019 registrato alla Corte dei	
	Conti il 03/06/2019 al Foglio 1-2097) e Decreto	
	Direttoriale n.1303 del 3 giugno 2021 di concessione	
	di proroga straordinaria al progetto PIR01_00017 di	
	cui al D.D.n.731 del 26.3.2021;	
	TRA	
	Il Consiglio Nazionale delle Ricerche Dipartimento di	
	Scienze Biomediche (nel prosieguo, "Ente" e/o CNR-	
	DSB), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185	
	Roma, codice fiscale 80054330586 e partita IVA	
	02118311006, nella persona del Direttore Dr. Daniela	
		1

Corda, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, munito dei necessari poteri

E

L'operatore economico "(completare)" (in seguito per brevità anche "contraente"), con sede legale in (completare indirizzo), codice fiscale XXXXXXXXXXXX e partita IVA XXXXXXXXXXXX, indirizzo PEC (completare), nella persona del Legale rappresentante (completare), codice fiscale (completare), domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, munito dei poteri giusto Certificato Infocamere-Registro Imprese.

PREMESSO CHE:

I. Con provvedimento Prot. AMMCEN-CNR n° XXXXXXXX/aaaa l'Ente, a seguito di procedura di gara aperta sopra soglia, ha aggiudicato al Contraente la fornitura di un **n. 1 DDN STORAGE O EQUIVALENTE U.O CNR BARI PIR01_00017_271526; n. 1 DDN STORAGE O EQUIVALENTE U.O. CNR MILANO4 PIR01_00017_273239; n. 1 DDN STORAGE O EQUIVALENTE U.O. CNR NAPOLI PIR01_00017_273091 - CPV 48820000-2 SERVER.**

II. E' stata acquisita l'informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati

nazionale unica.

III. E' decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito, per brevità, "Codice") oppure ai sensi dell'articolo 32, comma 10 lett. a, il termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si applica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra denominato convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'Offerta economica e l'Offerta tecnica del Contraente ed il Capitolato tecnico.

ART. 2 - OGGETTO

L'Ente affida - alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato tecnico nonché all'offerta presentata in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati - al Contraente, che accetta, senza riserva alcuna, la fornitura di:

n. 1 DDN STORAGE O EQUIVALENTE U.O CNR BARI
 PIR01_00017_271526; n. 1 DDN STORAGE O EQUIVALENTE
 U.O. CNR MILANO4 PIR01_00017_273239; n. 1 DDN STORAGE
 O EQUIVALENTE U.O. NAPOLI PIR01_00017_273091 - CPV

48820000-2 SERVER.

L'appalto comprende anche tutte le attività
 necessarie a installare e a mettere in funzione la
 fornitura, come specificato nel capitolato speciale.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

1) L'importo del presente contratto è pari a €
 XXX.XXX,XX (euro ...) oltre I.V.A. oltre I.V.A. ai
 sensi di legge.

2) Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi
 ed oneri posti a carico del Contraente di cui al
 presente contratto d'appalto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per
 tutta la durata del contratto e il Contraente non ha
 in nessun caso diritto di pretendere prezzi
 suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi
 siano. Non trova applicazione l'art. 1664, primo
 comma, del codice civile.

3) Gli oneri per la sicurezza come definiti nel del
 DUVRI, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
 ammontano a € + IVA al 22%.

ART. 4 - TERMINI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

1) La consegna e l'installazione della fornitura di cui al precedente art. 2 del presente contratto è fissata in 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo dalla stipula del contratto, presso il CNR Area di ricerca di: _____ via _____ n. _____ piano _____

(Nel caso di più luoghi di esecuzione vanno dettagliati distintamente i termini di consegna e installazione).

L'Aggiudicatario economico è obbligato, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto:

- i) A stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la loro responsabilità;
- ii) Allo scarico della merce;
- iii) Alla posa in opera della fornitura.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l'intervenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il DEC, entro 5 giorni da tale comunicazione, effettua, in contraddittorio con l'Aggiudicatario medesimo, i necessari accertamenti e trasmette al RUP, entro i successivi 5 giorni, il certificato di ultimazione delle prestazioni, che ne rilascerà copia conforme all'Aggiudicatario.

Art. 5 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

L'Operatore economico:

1)	Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
2)	Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi.
3)	E' direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.
4)	Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.
5)	Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse

accadere al personale di cui si avvarrà l'Operatore economico nell'esecuzione del contratto.

6) Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

7) Si obbliga:

a) Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;

b) A consegnare i certificati di omologazione "CE" per tutte le apparecchiature che lo richiedano;

c) A consegnare le schede tecniche delle singole apparecchiature fornite;

d) A consegnare i manuali delle singole

apparecchiature fornite, preferibilmente su

supporto digitale oppure, in alternativa, a stampa;

e) A consegnare le eventuali schede di manutenzione

ordinaria e straordinaria delle apparecchiature

suddivise per interventi giornalieri, settimanali,

mensili, ecc.

f) Ad assistere alle procedure di verifica di

conformità.

ART. 6 - SICUREZZA SUL LAVORO

1) L'Operatore economico si assume la

responsabilità per gli infortuni del personale

addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato

ed istruito.

2) La valutazione dei rischi propri dell'Operatore

economico nello svolgimento della propria attività

professionale resta a carico dello stesso, così come

la redazione dei relativi documenti e la

informazione/formazione dei propri dipendenti.

3) L'Operatore economico è tenuto a garantire il

rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene

e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento

alle attività che si espleteranno presso l'Ente.

4) In relazione alle risorse umane impegnate nelle

attività oggetto del presente contratto, l'Operatore

economico è tenuto a far fronte ad ogni obbligo

previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

5) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Operatore economico è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

6) Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'Operatore economico anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART. 7 - PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione della fornitura (e posa in opera) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

Nel caso in cui la prima verifica di conformità della

fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l'Ente risolverà il contratto in danno all'Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno patito.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Aggiudicatario per iscritto.

L'Operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata

risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

1) A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché di quanto previsto all'Art. 103 comma 1 del Codice, l'Operatore economico ha costituito la garanzia definitiva di € xxxx (euro xxxx), mediante cauzione/fidejussione agli atti.

2) Si applica in materia quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E

ASSICURAZIONE

1) L'Operatore economico è sempre responsabile, sia verso l'Ente sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico

qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

2) L'Operatore economico ha presentato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro acquisita agli atti.

ART. 10 - SUBAPPALTO

(da completare, a seconda che sia o meno previsto)

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) E' vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice.

2) Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Operatore economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

3) L'Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITA'

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del

contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 102 del Codice.

2) Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di conclusione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

3) Durante le suddette operazioni, l'Ente ha altresì la facoltà di chiedere all'Operatore economico tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

4) Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dalla documentazione di gara e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara dall'Operatore economico.

5) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera l'Operatore economico dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente

riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 13 - GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

1) La fornitura dovrà essere garantita "Full risk" per un minimo di 12 (dodici) mesi "on-site" dalla data dell'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

2) Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della lettera dell'Ente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'Operatore economico è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine l'Operatore economico deve, ove necessario, sostituire le parti logore, o difettose, se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo.

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Operatore economico italiano o straniero residente in Italia emetterà n. 3 fatture elettroniche (una fattura per ciascuna consegna presso le tre diverse sedi delle U.O. CNR) ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di

Interscambio che si occuperà di recapitare il

documento ricevuto all'Ente. In caso di Operatore

economico straniero la fattura dovrà essere cartacea.

2) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto

all'applicazione del meccanismo dello "Split

Payment".

3) Il pagamento delle tre (3) fatture avverrà entro

30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato

di regolare esecuzione, sul conto corrente dedicato

di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4) La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena

il rifiuto della stessa:

a) Il Codice Fiscale dell'Ente: 80054330586;

b) Il riferimento al contratto (n° di protocollo e

data) e riportare il seguente riferimento al

progetto "PON R&I 2014-2020 COD. PIR01_00017 CENTRO

NAZIONALE DI RICERCA IN BIOINFORMATICA PER LE

SCIENZE "OMICHE" CNRBIOMICS.

Inoltre,

- la fattura per la fornitura per U.O. CNR BARI

dovrà riportare il codice - PIR01_00017_271526;

- la fattura per la fornitura per U.O. CNR

MILANO4 dovrà riportare il codice -

PIR01_00017_273239;

- la fattura per la fornitura per U.O. CNR NAPOLI

	- dovrà riportare il codice - PIR01_00017_273091.	
	c) Il CUI 80054330586201900543;	
	d) Il CIG 8833594061;	
	e) Il CUP B58D19000010005;	
	f) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): BD8XGV;	
	g) L'importo imponibile;	
	h) L'importo dell'IVA;	
	i) Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti;	
	l) Il totale della fattura;	
	j) L'oggetto del contratto;	
	m) Il codice IBAN del conto corrente dedicato;	
	n) Il "commodity code" nel caso di fornitori stranieri;	
	5) Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà alle verifiche di legge.	
	6) In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali di cui all'omonimo articolo; l'Ente potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche	

qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

ART. 15 - Spese relative alla pubblicazione degli

avvisi

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace l'operatore economico ha l'obbligo di corrispondere a questo Ente le spese relative alla pubblicazione degli avvisi pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. dall'art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 per l'importo di € 920,00 IVA esclusa. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario su uno dei due conti dedicati:

Conto di evidenza presso la Banca Nazionale del Lavoro per l'incasso delle entrate derivanti da soggetti diversi dalle amministrazioni dello Stato e dalle amministrazioni del settore pubblico

IBAN: IT.75.N.01005.03392.000000218150

SWIFT/BIC: BNLIITRR

Intestato al: Consiglio Nazionale delle Ricerche

Incassi e pagamenti giornalieri

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad

operare su di esso:

Grisanti Angelo, nato a Roma il 30/01/1957- c.f.

GRSNGI57A30H501Y;

Castellet y Ballarà Daniela, nata a Roma il 17/8/1960

- c.f.: CSTDNL60M57H501Q

Costa Francesco, nato a Roma il 26/10/1983 - c.f.:

CSTFNC83R26H501B.

Causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara DSB

CNR P.le Aldo Moro, 7 000185 Roma CIG: 8833594061 in

adempimento dell'art. 35 D.L. 179/2012".

ART. 16 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI

FLUSSI FINANZIARI

1) L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice l'Ente risolverà il contratto nei casi e

con le modalità ivi previste.

2) Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

3) In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

a) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;

b) nel caso in cui l'operatore economico contraente, ai sensi del DPR 62/2013, non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il vigente codice di comportamento adottato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

c) *Eventuale nel caso non sia pervenuta risposta*) nel caso in cui dovessero pervenire dalla Banca Dati Nazionale Antimafia informazioni con esito negativo, così come previsto dall'art. 92 commi 2,

3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.

d) Nei casi di cui agli articoli "Responsabilità dell'Operatore economico", "Sicurezza sul lavoro", "Subappalto" e "Cessione del contratto e del credito" del presente contratto.

ART. 18 - RISERVATEZZA

1) L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazioni contrattuali.

2) L'Operatore economico è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

3) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Operatore economico, di tutti i danni derivanti.

4) La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Operatore economico sia

del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Il conferimento dei dati personali dell'Operatore economico è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

2) All'Operatore economico competono i diritti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento).

3) Si dà atto che:

a) Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185;

b) Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare, cui è possibile rivolgersi in caso di esercizio da parte dell'interessato dei diritti ad esso riconosciuti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

c) Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del predetto

Regolamento relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati, il

Consiglio Nazionale delle Ricerche con

provvedimento del Direttore Generale n° 46/2018 del

21/05/2018 ha designato il Responsabile per la

Protezione dei Dati (RPD o DPO), email: rpd@cnr.it.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

1) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

2) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs.104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 21 - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E

REGISTRAZIONE

1) Il presente contratto, che consta di XX pagine e degli allegati di cui in premessa, per un totale di YY pagine ai fini dell'imposta di bollo, è stipulato secondo le disposizioni di cui all'art. 32, c. 14 del Codice, è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale Decreto Le-gislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a

totale carico del Contraente che si obbliga
all'assolvimento assumendosene la piena
responsabilità ai sensi di quanto disposto dall'art.
6 del D.M. 17 giugno 2014 (GU Serie Generale n.146
del 26-06-2014)

3) Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai
sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R.
26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione
saranno a carico della parte che riterrà di provvedere
alla registrazione medesima.

Letto, approvato e sottoscritto,

CNR Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche
Il Direttore
Dr.ssa Daniela Corda

L'OPERATORE ECONOMICO

Nome e ragione sociale impresa)

(Nome e Cognome firmatario)

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità
di _____ dell'operatore economico
_____, dichiara espressamente di
aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte

le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss. del codice civile, l'operatore economico dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente tutte le clausole del presente contratto dall'articolo 1 all'articolo 21.

L'OPERATORE ECONOMICO

(Nome e ragione sociale impresa)

(Nome e Cognome firmatario)

Firma